



Ministero delle Infrastrutture
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

397

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 5.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto l'art. 59 del D.P.R. n° 380 del 6.06.2001 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il decreto legislativo n° 29 del 3.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 346/STC del 14.12.1999;

Vista la domanda pervenuta in data 14.11.2007 con la quale il laboratorio "Lachimer" di Foggia ha chiesto il rilascio della concessione ai sensi della citata circolare n° 346/STC del 14.12.1999;

Accertato che il laboratorio è fornito di:

- Locali idonei;
- Apparecchiature e macchine idonee e sufficienti per le prove sui calcestruzzi, acciai, leganti e laterizi;
- Personale addetto e qualificato ed in numero congruo;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Considerato che il Sistema di qualità è stato ritenuto idoneo ai fini della concessione di che trattasi;

Visto il voto n° 155 reso nell'adunanza della 1ª Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 25.11.2008;

DECRETA

Art.1 – Al laboratorio "Lachimer" con sede in Via Manfredonia km 2,200 -71100 Foggia- è rilasciata la concessione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086 del 05.11.1971.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno semestrale a cura di un Istituto Universitario di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di concessione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Francesco Cela.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - La concessione ha efficacia triennale a decorrere dalla data del presente decreto e quindi, fino al 18.01.2012. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 346/STC del 14.12.1999.

Art. 7 - La concessione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate al punto n° 8 della Circolare n° 346/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

Roma, li 19 gennaio 2009

ANGELO BALDUCCI



Al